



**DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE CONCERNENTI I MANUALI DI
AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-
SANITARIE**

AUDIZIONE IV COMMISSIONE CONSILIARE 16 MAGGIO 2019

OSSERVAZIONI E PROPOSTE

Preliminarmente si ricorda che le Professioni di Chimico e di Fisico, con la L. 11 gennaio 2018 n.3, che ha modificato l'art. 1 del D.Lvo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233, sono state riconosciute professioni sanitarie.

Da ciò deriva la importanza delle relative attività professionali, nell'ambito nella individuazione delle dotazioni umane e strumentali l'accREDITAMENTO di Enti che erogano prestazioni sanitarie.

n. 358/2018

Nel manuale non è indicato il Servizio Laboratorio di analisi chimico cliniche.

Le moderne attrezzature sofisticate che la tecnologia mette a disposizione, richiedono in maniera indispensabile che siano individuate le dotazioni minime e le relative caratteristiche tecniche e funzionali che un laboratorio deve avere per poter fornire dati certi in tempi celeri. La conoscenza dei parametri è assolutamente necessaria per consentire una diagnosi accurata e per individuare una terapia adeguata.

Parimenti necessario è l'indicazione dei minimi requisiti strutturali che i locali ove allocare la sensibile strumentazione devono possedere, anche ai fini della sicurezza degli operatori. Appare opportuna anche la individuazione di una dotazione pluridisciplinare minima dei professionisti sanitari necessaria per il funzionamento del Servizio.

Parimente si rileva la mancata previsione della presenza sistematica dell'Esperto in Fisica Medica e dell'Esperto Qualificato, indispensabile anche per le apparecchiature radiologiche utilizzate a scopo complementare come quelle di emodinamica e cardiologia interventistica, nonché quelle specialistiche di radiologia interventistica di cui al pto.128 pag. 69 DRG 0358_18.

Si ritiene che al pto 30 pag. 45 la dicitura "in tal caso è previsto l'attività di fisica medica e esperto qualificato" debba essere riferita al servizio di radiodiagnostica e non all'attività di pronto soccorso.

Si rileva, inoltre, al pto 46 pag.138 (Radioterapia) viene richiesta solo la disponibilità di un esperto in fisica medica, mentre il D.Lgs. n.187 del 2000 impone la presenza continuativa di almeno un esperto in fisica medica. Rimanendo necessaria comunque la nomina di un Esperto Qualificato (EQ di III° per energie superiori a 10MV)

Non appare sufficiente prevedere in presenza di alcuni Reparti (ad es. Medicina nucleare, Radioterapia ecc.) la semplice disponibilità di un fisico medico, perché un professionista, senza l'adeguata strumentazione non può operare, per cui appare indispensabile prevedere una dotazione minima di strumentazioni e apparecchiature per l'espletamento delle relative



ORDINE REGIONALE DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLE MARCHE

Ente pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero della Salute



mansioni. Per la radioterapia la dotazione di minima deve essere costituita almeno da un complesso elettrometro camera a ionizzazione come standard primario del centro e un sistema di back up, oltre a una strumentazione per i controlli di qualità di base.

n. 597/2018

Fra le strutture che erogano prestazioni in regime ambulatoriale non sono previsti Laboratori di analisi chimico cliniche.

A tal proposito si rimanda alle osservazioni di cui al punto precedente, riguardo alle dotazioni minime ed alle strutture.

La disponibilità di un fisico medico deve essere prevista per gli ambulatori ove si utilizzano le nuove metodiche diagnostiche e terapeutiche.

n. 1718/2018

Nulla da osservare

n. 257/2019

Nulla da osservare

n. 258/2019

Nulla da osservare

Si ringrazia per l'attenzione e si rimane a disposizione per ogni approfondimento..

Ancona, 16 maggio 2019

Il Presidente

Dott. Chim. Riccardo Sinigallia